



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI PER ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021**

Il giorno diciotto del mese di maggio dell'anno duemilaeventiquattro alle ore 18:45 presso la sede legale dell'Associazione sita in Forlì (FC) via Orceoli n.15 si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione delle modifiche Statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/2021;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Roberto Bartolozzi, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Fabrizio Bartoletti a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n.15 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) è necessario approvare alcune modifiche Statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/2021. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis del D. Lgs. 36/2021 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/2021.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

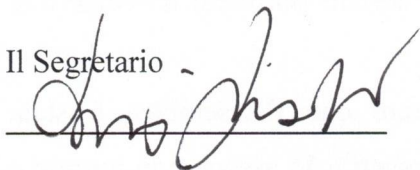
Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti.

Conclusa la discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso. Il nuovo Statuto viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

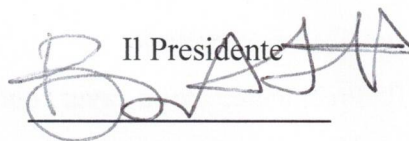
L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto ed a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 20,07 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 4 GIU, 2024

N. 544 Mod. 3 € Freelle

Euro Freelle

IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO SCACCHISTICO FORLIVENSE
STATUTO**



Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita per fini sportivi senza scopi di lucro in Forlì (FC) 47121, in via Orceoli n.15, una Associazione Sportiva Dilettantistica, nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico Forlivese"**.
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione **"Associazione Sportiva Dilettantistica"**, anche in acronimo **"A.S.D."**, salvo non diversamente previsto.
3. L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.
4. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.
5. Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.

Articolo 2 – Oggetto Sociale e Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;

- c. organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
 - d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
 - e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
 - f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre cose, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
 - g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
 - h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
8. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci o associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto

associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di Socio o Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammessa impugnazione dinanzi all'Assemblea Ordinaria dei Soci, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Tesserati

1. L'associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali

- soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
 3. I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Ente Sportivo.
 4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività ed alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Ente Sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
 5. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.
 6. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Ente Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P..
 7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione Nazionale ed Internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P..
 8. La tessera di appartenenza agli Organismi Sportivi, vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Articolo 8 – Tesserati minorenni

1. Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
2. Ai sensi dell'art.16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice Civile.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci o Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci o associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. L'Assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci o Associati. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto (o Bilancio Consuntivo).
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
4. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nell'atto di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle Quote associative annuali all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti incluso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di una volta al mese. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì da remoto.

Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci o associati;
- b) curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere con la massima cura, trasparenza e dedizione il Rendiconto Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 10, comma 2;
- d) determinare l'importo delle Quote Associative d'iscrizione ed i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc,;
- e) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- f) decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
- g) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j) nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021;
- k) Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti;
- l) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla medesima persona. Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige con la massima cura e dedizione i verbali delle

riunioni, attende alla corrispondenza, segue le procedure di tesseramento ed attende alla corrispondenza. Mentre il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e Contabile dell'Associazione, cura con la massima diligenza, competenza e perizia l'amministrazione dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, è incaricato all'attenta tenuta e conservazione dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. In concerto con tutti i membri del Consiglio Direttivo predispone il rendiconto Annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 - Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati e tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva dell'associazione.

Articolo 23 – Incompatibilità

1. Le cariche che attengono ad ogni organo direttivo, ovvero di controllo, sono incompatibili con gli incarichi di tecnico o istruttore dell'associazione.
2. La funzione di tesoriere è incompatibile con qualunque altra carica, compresa quella tecnica.
3. E' fatto divieto per il Presidente ed i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche o Cooperative nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A., o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi Sportivi Affiliati.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, non devono essere assoggettati a squalifiche o sospensioni da parte delle autorità sportive competenti.

Articolo 24 - Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico-Finanziario o il Bilancio dell'Associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto o il Bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del Rendiconto o Bilancio stesso.

Articolo 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e vanno dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il Rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 26 – Il Patrimonio e il divieto di distribuire avanzi.

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile, i mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto. Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli Associati, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 27 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci o associati e tra i soci o associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, ed in subordine le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. E' Integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

